

LINEE OPERATIVE RELATIVE AI REQUISITI E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA

Premessa

La Regione Campania, in coerenza con il proprio statuto, i principi costituzionali, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, riconosce ogni forma di violenza di genere come una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

La Regione Campania, nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, si è dotata di propri strumenti normativi, a partire dalla Legge regionale n. 2 del 11/02/2011 "**Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere**", con la quale sono stati istituiti e disciplinati i centri antiviolenza in ciascun ambito territoriale, nonché le case di accoglienza per le donne maltrattate per offrire aiuto e protezione alle donne, nonché per predisporre percorsi di uscita dalla violenza.

Allo scopo di rendere pienamente operativa la disciplina dianzi richiamata e per offrire un documento unitario che renda disponibile le informazioni relative alle principali caratteristiche richieste dalla disciplina nazionale e regionale per i centri antiviolenza e per le case accoglienza/rifugio, nonché per la corretta tenuta del registro delle suddette strutture, sono state predisposte le linee operative di riferimento, quali strumenti di lavoro, anche tecnico, a disposizione degli Ambiti territoriali.

Del resto, il corretto inquadramento delle regole che afferiscono ai Centri e alle Case ed il monitoraggio costante dei CAV e CA attivi, finanziati e operanti sul territorio campano, costituiscono elemento pregnante per garantire di grande efficacia, essendo tali strutture, nei rispettivi territori, un punto di riferimento stabile per le donne vittime di violenza, in quanto contribuiscono in modo significativo all'emersione del fenomeno della violenza di genere nel territorio regionale.

Al fine di rendere fruibile a tutti gli interessati, pubblici e privati, la consultazione dei servizi e delle strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza presenti sul territorio campano, la Legge regionale n. 10 del 31/03/2017 ha istituito il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, stabilendo che "*la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso*".

L'attivazione e concreta operatività del suddetto Registro è stata ribadita dalla Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 327 del 30/06/2020 che ha individuato lo strumento più adeguato per il registro nell'ambito del Sistema Informativo Sociale (SIS) attualmente in uso.

Tale strumento risulta di notevole importanza anche nella definizione delle strategie specifiche e nella programmazione delle risorse volte al contrasto e alla riduzione del fenomeno della violenza di genere, consentendo un monitoraggio dell'esistenza di tali servizi sul territorio, e garantire il raggiungimento di *standard* qualitativi ottimali, di efficacia e funzionalità.

Il potenziamento e il rafforzamento delle reti esistenti su tutto il territorio regionale costituisce una priorità nella lotta al fenomeno della violenza di genere e a tale scopo è necessario consolidare le esperienze positive attualmente esistenti e, nel contempo, procedere alla realizzazione di una mappatura dei servizi e delle strutture, necessaria anche ai fini del monitoraggio delle risorse erogate.

Riferimenti Normativi

- ✓ Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- ✓ Legge n.11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”
- ✓ Legge regionale n. 2 del 11/02/2011 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”;
- ✓ Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- ✓ Legge 119/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
- ✓ Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11
- ✓ DGR n. 107 del 23/04/2014 Approvazione Catalogo dei servizi, di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- ✓ Intesa Stato Regioni Province Autonome del 27/11/2014;
- ✓ Legge regionale n. 10 del 31/03/2017;

1. Definizione e Attività dei Centri Antiviolenza

I Centri Antiviolenza (CAV) sono presidi che offrono accoglienza alle donne e ai loro figli minori, che hanno subito qualsiasi forma di violenza di genere, indipendentemente dal luogo di residenza.

I Centri Antiviolenza possono garantire assistenza anche attraverso una articolazione di sportelli presenti sul territorio.

I CAV svolgono attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività culturali, in favore della comunità sociale, rafforzando, in particolare, la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione di tutte le forme della violenza contro le donne. Realizzano attività di informazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza, fondata sull'identità di genere e/o sull'orientamento sessuale. Operano in stretta connessione con le case di accoglienza, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative e scolastiche, con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive nel territorio, con i servizi socio-sanitari, il mondo giudiziario, le forze dell'ordine e con tutti i soggetti che a vario titolo, sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza alle donne.

Garantiscono, infine, un'attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (*art. 5 del d. l. n. 93/2013, convertito nella l. n. 119/2013, adottato con DPCM del 7.07.2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25.08.2015*), nel rispetto del diritto di anonimato dei soggetti utenti. (*art. 4 - Intesa CU 2014*)

1.1 Servizi offerti

Sulla base delle disposizioni nazionali (*art. 4 - Intesa CU 2014*) e regionali vigenti, ciascun Centro Antiviolenza deve garantire i seguenti servizi minimi, a titolo gratuito:

- a) ascolto: garantire assistenza attraverso colloqui telefonici e preliminari presso la propria sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili agli utenti;

- b) accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- c) assistenza psicologica: offrire supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, eventualmente ricorrendo alle strutture ospedaliere ed ai servizi territoriali;
- d) consulenza legale: offrire colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
- e) garantire supporto indiretto ai minori, vittime di violenza assistita;
- f) fornire orientamento alla formazione e al lavoro, anche attraverso contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione socio-lavorativa verso l'autonomia economica;
- g) assicurare orientamento all'autonomia abitativa, anche attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

I CAV possono essere attivati o gestiti esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi esclusivi o prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che operino nel pieno rispetto dei principi delle vigenti norme in materia.

I Centri anti violenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 -bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013, sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono essere iscritte agli albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, prevedere nel loro Statuto finalità volte al contrasto alla violenza di genere, al sostegno, alla protezione e all'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne (*art. 1 - Intesa CU 2014*).

1.2 Requisiti strutturali, organizzativi e funzionali

Ciascun Centro Antiviolenza deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione o di agibilità, essere in regola con la normativa regionale e comunale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e prevedere la presenza di un locale adibito ai colloqui individuali, separato dagli altri spazi del Centro, al fine di garantire l'anonimato e la riservatezza. (*DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi sociali*)

Deve, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche di funzionamento (*art. 2 - Intesa CU 2014*):

- a. garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi;
- b. garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522;
- c. aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;

- d. garantire l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività;
- e. non consentire l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti;
- f. lavorare in rete con i servizi socio-sanitari, le forze dell'ordine, i pronto soccorsi ed altri enti sensibili al tema operanti sul territorio.

1.3 Operatrici

Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

Al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Il Centro deve garantire la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, che nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza e al sostegno delle vittime. (art. 2 - Intesa CU 2014)

Nel Centro operano le seguenti figure professionali, in un'ottica di rete e con un'adeguata disponibilità (DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi):

- ✓ Coordinatrice/Responsabile, in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno due anni nelle politiche di genere e nel sostegno alle vittime di violenza e di abuso, ovvero, in possesso di esperienza almeno quinquennale nelle politiche di genere e nel sostegno alle vittime di violenza e di abuso
- ✓ Figure professionali di I livello
- ✓ Figure professionali di II livello
- ✓ Figure professionali di III livello, assistenti sociali, psicologhe, sociologhe, educatrici professionali avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere;
- ✓ Figure professionali di IV livello
- ✓ Altro Operatrice di back office
- ✓ Altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

2. Definizione e attività delle Case di accoglienza per donne maltrattate o Case Rifugio

Le case di accoglienza per donne maltrattate sono luoghi protetti che offrono solidarietà e residenza temporanea a donne e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita.

In situazioni di rischio particolarmente acuto, l'ospitalità è offerta in case rifugio, strutture dedicate, a indirizzo segreto. (DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi)

Le suddette strutture devono corrispondere a casa di civile abitazione, ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza, nonché essere adeguatamente dimensionata in relazione ai bisogni delle accolte e dei loro figli. (art. 9 - Intesa CU 2014)

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dalle donne ospiti.

Ad esse deve, comunque, essere garantito l'accompagnamento nei percorsi di crescita individuali ed il sostegno nelle attività quotidiane.

2.1 Servizi offerti

Le Case di accoglienza e rifugio garantiscono l'anonimato, la riservatezza, la protezione e l'ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato. *artt. 9 e 11 - Intesa CU 2014*

Le suddette strutture devono, inoltre:

- a. definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta.
- b. operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
- c. fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza;
- d. adottare strumenti che illustrino chiaramente la mission della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate;
- e. assicurare, in accordo con i Centri Antiviolenza, un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione multidisciplinare per l'attuazione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati.

2.2 Requisiti organizzativi

La gestione delle case può essere promossa da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono: essere iscritte agli registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai previsti albi o registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate; avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne. *art. 8 - Intesa CU 2014*

2.3 Operatrici

La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.

Al personale è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.(art. 10 - Intesa CU 2014)

La Casa deve garantire la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti (DGR n. 107 del 23/04/2014 - Catalogo dei servizi):

- ✓ Coordinatrice, in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere, o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle politiche di genere. Può essere individuata anche tra le figure di III livello operanti nel servizio.
- ✓ Figure professionali di I livello
- ✓ Figure professionali di II livello, con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti donne straniere, e con esperienza documentata di almeno due anni nell'ambito delle politiche di genere
- ✓ Figure professionali di III livello, Psicologa.
- ✓ Figure professionali di IV livello
- ✓ Altro: Altre figure professionali e volontari con competenze nel campo delle politiche di genere, Consulente legale

3. Procedure per l'iscrizione nel Registro Regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza o Rifugio

In attuazione della Legge regionale n. 10 del 31/03/2017 e degli indirizzi formulati con la Delibera di Giunta regionale n. 327 del 30/06/2020 è operativo il Registro contenente l'elenco dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza presenti sul territorio della Campania. Il medesimo registro è presente nell'ambito del Sistema informativo Sociale ed è alimentato a cura degli Ambiti territoriali competenti sulla base delle disposizioni contenute nel Catalogo Regionale dei Servizi, approvato con D.G.R.C. n. 107/2014.

In forza della richiamata disciplina, gli Ambiti Territoriali autorizzano ed accreditano ai sensi del Regolamento n. 4/2014, i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza/rifugio.

Le strutture riconosciute dagli ambiti possono operare all'esito dell'avvenuto accreditamento e della iscrizione nel registro che avviene a cura dei medesimi Ambiti attraverso l'applicativo "Rilevazione Servizi" SIS attualmente in uso.

I requisiti funzionali per la gestione del Registro dei Centri antiviolenza e case rifugio, saranno trasmessi a cura del competente ufficio regionale in apposito documento tecnico operativo.

Risultano iscritti regolarmente nel Registro regionale i Centri Antiviolenza (CAV) e le Case di Accoglienza (CA) o Rifugio della Campania, accreditati, che rispettano tutte le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dianzi riepilogati.

L'inserimento delle informazioni da parte degli Ambiti all'interno del Sistema informativo Sociale, nella sezione dedicata, assolve agli obblighi previsti dalla norma regionale anche in materia di comunicazione ed alimenta il registro.

La carenza dei requisiti previsti dalla legge non consente l'iscrizione nel registro e determina la necessità per l'Ambito di acquisire le informazioni mancanti per poter completare l'inserimento della struttura nel suddetto registro.

La corretta iscrizione nel Registro, e l'alimentazione del medesimo con le informazioni da esso richiesto, anche in termini di operatività delle strutture e di capacità delle stesse di fornire le risposte necessarie al territorio di riferimento, costituisce il presupposto per poter ricevere tutte le tipologie di fondi concessi dalla amministrazione regionale per il tramite degli Ambiti competenti.

4. Monitoraggio e cancellazione

I Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza o Rifugio devono contribuire a svolgere l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (*art. 5 del d. l. n. 93/2103, convertito nella l. n. 119/2013, adottato con DPCM del 7.07.2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25.08.2015*), in collaborazione con le istituzioni locali.

Il monitoraggio del possesso dei requisiti funzionali e organizzativi, strutturali, nonché l'effettivo svolgimento delle attività dei Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza o Rifugio, viene svolto dai competenti uffici di cui al Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11. Il monitoraggio deve essere garantito costantemente e comunque verificato annualmente.

A tal fine, il coordinatore del Centro antiviolenza o della Casa di accoglienza o rifugio trasmette annualmente alla Direzione regionale competente una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui autocertifica il mantenimento di tutti i requisiti previsti e dichiarati all'atto dell'iscrizione al registro. Il mancato invio della suddetta dichiarazione equivale alla mancata sussistenza dei requisiti di iscrizione e produce quale effetto la cancellazione immediata dal registro, fino all'adempimento del suddetto onere. La Direzione Generale competente procede per ciascun anno ad effettuare autonomi controlli in loco a campione, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio iscritti al registro, in misura almeno pari al 10 % dei soggetti iscritti in ciascuna categoria, tesi ad accertare la continuità dei servizi erogati in ottemperanza agli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime.”; Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale n.2/2011 e ss.mm.ii., il personale delle strutture di cui trattasi deve essere opportunamente formato. Di tanto deve essere data evidenza nel medesimo registro.

La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal Registro, sino al ripristino del possesso degli stessi. La cancellazione dal Registro regionale dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza può avvenire in caso di:

- richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico pubblico o privato;
- perdita accertata del possesso dei requisiti, in sede di verifiche dell'autenticità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- d'ufficio da parte della competente struttura di ambito, previa comunicazione ai competenti Uffici regionali, a seguito di accertata inadeguatezza o inattività del servizio/struttura.

5 Disciplina transitoria

Agli Ambiti territoriali è concesso un periodo di 6 mesi per adeguare le procedure di iscrizione e di monitoraggio dei Centri antiviolenza e delle Case accoglienza/rifugio dall'adozione delle presenti Linee operative relative ai “*Requisiti, procedure per l'iscrizione e modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza*”.

La Direzione Generale Politiche sociali provvederà ad inviare agli ambiti le specifiche tecniche riferite alla piattaforma digitale che dovrà consentire il funzionamento del registro. Il periodo transitorio decorrerà dall'invio delle specifiche tecniche. Nelle more del periodo transitorio di cui al presente provvedimento saranno assicurate senza soluzione di continuità le misure di riferimento e saranno finanziate le progettualità attuative delle politiche finalizzate al contrasto della violenza di genere.